



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 164

del 30.12.2006

O G G E T T O

Vertenza per riconoscimento rapporto di lavoro subordinato a seguito di prestazione d'opera svolta per la vigilanza e la pulizia al campo sportivo Società Minori nel periodo 1987-1994. Istanza del lavoratore per tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.410 c.p.c..

L'anno duemilasei, il giorno trenta del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| AZZOLLINI | Antonio | - SINDACO | - Presente |
| MINUTO | Carmela | - ASSESSORE | - Presente |
| BRATTOLI | Anna Maria | - ASSESSORE | - Presente |
| CORRIERI | Domenico | - ASSESSORE | - Presente |
| CARABELLESE | Doriana | - ASSESSORE | - Presente |
| IURILLI | Pierangelo | - ASSESSORE | - Assente |
| LA GRASTA | Giulio | - ASSESSORE | - Presente |
| MAGARELLI | Mauro G.ppe | - ASSESSORE | - Presente |
| PETRUZZELLA | Pantaleo | - ASSESSORE | - Presente |
| SPADAVECCHIA | Vincenzo | - ASSESSORE | - Presente |
| UVA | Pietro | - ASSESSORE | - Presente |

Presiede: **Azzollini Antonio - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Camero Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con regolari deliberazioni giuntali, per il periodo dal 01.11.1987 al 14.02.1994, l'Amministrazione stipulò con il Sig. Vincenzo Caputi un contratto di locazione d'opera ex art. 2222 C.C. per la vigilanza e la pulizia al locale campo sportivo società minori (causa carenza di personale comunale) con determinazione forfettaria lorda del corrispettivo;
- il punto 6) del contratto sottoscritto dal Sig. Caputi (clausola riportata in ogni proroga dell'incarico) precisava che l'Amministrazione non aveva inteso in nessun caso instaurare, ad alcun titolo, un rapporto di pubblico impiego bensì unicamente un contratto d'opera ex art. 2222 C.C.;
- terminato il rapporto contrattuale, il Sig. Caputi con ricorso notificato il 21.03.1994 citò in giudizio il Comune di Molfetta dinanzi al TAR Puglia – Bari per vedere riconosciuto il rapporto instaurato come rapporto di pubblico impiego e per la condanna dell'Ente al pagamento degli emolumenti conseguenti;
- l'Ente si costituì in giudizio con deliberazione di G.C. n. 400 in data 12.04.2004, modificata con deliberazione n. 1288 in data 29.09.1994;
- con sentenza n. 780 emessa in data 31.01.2002, pubblicata in data 12.02.2002, la 2^a Sezione del TAR ha respinto il ricorso del Sig. Vincenzo Caputi, non riconoscendo nel caso di specie l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma di una semplice convenzione per prestazione d'opera ex art. 2222 C.C.;
- con ultima istanza datata 07.06.2004 prot. n. 26110, il Sig. Caputi Vincenzo, a mezzo del suo legale, sul presupposto di aver prestato attività lavorativa dal 01.11.1987 al 14.02.1994 quale addetto alla vigilanza e pulizia immobili comunali, chiedeva – a prescindere dalla configurabilità di un rapporto di pubblico impiego – per effetto del rapporto di lavoro di fatto intercorso, tutte le differenze retributive maturate rispetto a quanto previsto dal C.C.N.L. ed una indennità pari a quella che egli avrebbe dovuto percepire per buonuscita (quale trattamento di fine rapporto); chiedeva infine la regolarizzazione della posizione previdenziale e pensionistica inerente tutto il periodo in cui lo stesso prestò lavoro presso il Comune. Il tutto quantificato in €45.244,55 (£. 87.605.673);

Vista l'istanza datata 30.11.2006 prot. n. 66437 con la quale il Sig. Vincenzo Caputi, tramite il suo legale, ha manifestato l'intendimento di agire giudizialmente per conseguire il pagamento di tutte le somme dovutegli in diretta conseguenza dell'espletamento delle predette attività lavorative (il trattamento di fine rapporto, le differenze retributive e tutte le altre indennità di legge) e contestualmente ha chiesto che la Commissione Provinciale fissi apposita udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c..

Rilevato che sarebbe opportuno evitare un contenzioso dinanzi al giudice del lavoro dal possibile esito negativo, essendo indubbia la prestazione svolta dal Sig. Caputi nel periodo considerato, anche per similitudine con casi analoghi;

Vista la nota in data 03.10.2005 con la quale l'Ufficio Contabilità del Personale ha quantificato in €19.695,92 una ipotesi di regolarizzazione economica della posizione del Sig. Caputi con il profilo professionale astrattamente posseduto all'epoca (attuale cat. A), sempre che si potesse considerare il rapporto come di lavoro subordinato, fattispecie tuttavia esclusa dalla sentenza del TAR ad oggi esecutiva e definitiva;

Atteso che l'Amministrazione ritiene di non essere contraria aprioristicamente ad una definizione bonaria della vertenza se non altro per linearità di comportamenti tenuti nel passato in fattispecie analoghe, purchè si rispettino i seguenti capisaldi:

- importo complessivo dell'accordo da rateizzarsi in rate mensili a partire da non prima del mese di aprile 2007;
- somma omnicomprensiva;

- rinuncia del Sig. Caputi alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
- rinuncia espressa del Sig. Caputi ad ogni eventuale ulteriore azione giudiziaria al presente titolo;
- assunzione da parte dell'Ente dell'onere della regolarizzazione previdenziale;
- esplicitazione che l'accordo conciliativo non costituisce in alcun modo riconoscimento giuridico di rapporto di lavoro di pubblico impiego.

Ritenuto, quindi, di costituirsi dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale di Bari nella vertenza instaurata dal Sig. Vincenzo Caputi, disponendo che la piattaforma definitiva dell'accordo conciliativo deve essere previamente approvata dalla Giunta Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, e dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) di costituirsi dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari nella vertenza instaurata dal Sig. Vincenzo Caputi, meglio specificata in premessa.
- 2) Di demandare al Dr. Pasquale la Forgia, Funzionario responsabile dell'U.A. Affari Legali, la rappresentanza dell'Ente dinanzi all'organo sopra indicato, previa delega del Sindaco.
- 3) Di dare mandato al rappresentante dell'Ente di esprimere la disponibilità ad una eventuale definizione conciliativa della vertenza in termini favorevoli per l'Ente.
- 4) Di stabilire che, comunque, la piattaforma definitiva della conciliazione sia previamente approvata dalla Giunta.
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.